

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FIA APERTO NON
RISERVATO DENOMINATO
ACOMEA ITALIAN GEMS**

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Valido a decorrere dal 24 novembre 2022.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione tipologia e durata del/i fondo/i	<p>FIA aperto non riservato denominato AcomeA Italian Gems (il "Fondo").</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga.</p> <p>Sono previste più classi di quote del Fondo, destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 3 della Parte B) e con le caratteristiche ivi specificate. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Tutte le quote del Fondo- ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe - hanno uguale valore e uguali diritti.</p>
Società di gestione del risparmio	<p>AcomeA SGR S.p.A., con sede legale e direzione generale in Milano, Largo G. Donegani 2, iscritta al n. 204 dell'Albo delle SGR, Sezione Gestori di FIA, tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Indirizzo internet: www.acomea.it</p>
Depositario	<p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "Institutional Services - Depositary Services", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 - Palazzo Lingotto - Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.</p> <p>Sito Internet: www.statestreet.com/it/it</p>
Periodicità di calcolo del valore del- la quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario della quota, espresso in millesimi di Euro, è determinato con cadenza trimestrale, con riferimento all'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre di calendario; con riferimento all'ultimo trimestre il valore unitario della quota è determinato al 30 dicembre di ciascun anno. Il valore unitario della quota, è pubblicato con la medesima cadenza ed è sempre disponibile sul sito internet della SGR www.acomea.it.</p> <p>Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

- 1.1 È un fondo di tipo azionario. In considerazione della sua politica di investimento e delle sue caratteristiche, il Fondo rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) alternativi ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Bilancio dello Stato per l'esercizio 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019") e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni apportate con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e delle altre disposizioni normative applicabili (la "**Disciplina PIR**").
- 1.2 Per il Fondo la SGR si avvale di una procedura interna ("*Policy ESG*") per l'analisi e la valutazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - "*Environmental, Social and corporate Governance factors*"). La SGR adotta inoltre una politica di azionariato attivo ("*Policy di Voto ed Engagement*"), caratterizzata da voto in assemblea e di dialogo (*engagement*) con le società quotate (e non) presenti in portafoglio, secondo i principi di *best practice* internazionali e quelli indicati nello *Stewardship Code* di Assogestioni."
- 1.3 Il Fondo, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, può investire in:
- azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, quotate e non;
 - strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria (incluse obbligazioni convertibili e *cum warrant*), quotati e non;
 - OICVM (inclusi ETF) e FIA (aperti non riservati, aperti riservati e chiusi) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo;
 - depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti al "Gruppo dei dieci" (G10);
 - strumenti finanziari derivati, quotati e non.
 - altri strumenti finanziari (strumenti finanziari collegati al rendimento di attività, indici finanziari).
- 1.4 La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).
- 1.5 In conformità a quanto previsto dalla Disciplina PIR, gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese italiane, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o stipulati con imprese fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (di seguito, complessivamente, "Investimenti Qualificati"). Tali limiti di investimento devono essere rispettati in ciascun anno solare per almeno i due terzi dell'anno stesso.
- 1.6 Gli investimenti non possono essere effettuati in strumenti finanziari emessi da o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (cd. "divieto di investimento in Paesi non

- collaborativi”).
- 1.7 Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei limiti e dei divieti indicati per i FIA aperti non riservati dal Regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni (le “**Disposizioni applicabili**”).
- 1.8 In particolare, tenuto conto della Disciplina PIR e dei limiti di concentrazione previsti dalle Disposizioni applicabili tempo per tempo ai FIA aperti non riservati, il Fondo può investire fino al 15% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte (cd. “limite di concentrazione”) o in depositi o conti correnti. Il “limite di concentrazione” deve essere rispettato, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso.
- 1.9 Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio denominati principalmente in Euro di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, appartenenti all'Italia o con attività operativa prevalente riferita all'Italia, nonché, fino al 40% del totale delle attività, in OICR che investono nelle predette categorie.
- 1.10 Gli strumenti finanziari oggetto di investimento potranno essere trattati sui seguenti mercati:
- a) i mercati regolamentati, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale e di Taiwan. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-quater, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'associazione di categoria Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dall'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento;
 - b) sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) autorizzati dalla Consob e/o comunitari;
 - c) mercati OTC.
- 1.11 Il Fondo può investire fino al 20% del totale delle attività in strumenti finanziari non quotati.
- 1.12 Compatibilmente con i vincoli e i limiti previsti dalla Disciplina PIR, resta ferma per il Fondo la facoltà di:
- investire negli strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% del totale delle attività a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da uno Stato appartenente all'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività;
 - detenere disponibilità liquide;
 - adottare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare gli interessi dei partecipanti.
- 1.13 Nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati, gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di vigilanza, unicamente per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
- 1.14 La SGR adotta uno stile di gestione attivo e pertanto non si propone di replicare la composizione di un *benchmark*. Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR si avvale di analisi macro e microeconomiche per la determinazione dei pesi dei singoli settori, nonché di analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che

presentino quotazioni borsistiche o valutazioni tali da farle ritenere sottovalutate rispetto al loro potenziale di medio/lungo periodo nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti.

1.15 Con riferimento all'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

2. **Limiti alle operazioni con parti correlate**

Il Fondo può investire in parti di OICR gestiti o istituiti dalla stessa SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta. In tali casi, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce. A tal fine, le provvigioni di gestione e di incentivo percepite dagli OICR collegati saranno da questi retrocesse ai Fondi stessi.

3. **Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo**

3.1 Il Fondo prevede tre Classi di quote:

- quote di **Classe F1**, che sono destinate alla generalità degli investitori;
- quote di **Classe R1**, che sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) previsti dalla Disciplina PIR, e pertanto sono riservate alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per le quote di Classe R1 non è consentita la cointestazione. Inoltre, la sottoscrizione di quote di Classe R1 è consentita per ogni singolo partecipante nei limiti previsti dalla Disciplina PIR tempo per tempo vigente, indicati nella documentazione di offerta. In caso di versamenti superiori ai predetti limiti, la parte eccedente potrà essere destinata alla sottoscrizione delle corrispondenti quote di Classe F1;
- quote di **Classe F2**, che sono riservate a "clienti professionali" di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche (Regolamento Intermediari) nonché alle "controparti qualificate" di cui all'art. 6 comma 2-*quater* lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e all'articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari. La sottoscrizione delle quote di Classe F2 deve avvenire per un importo almeno pari a euro 2.000.000,00 (due milioni/00), come indicato nella Parte C), Modalità di funzionamento, paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

4. **Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione**

4.1 Tutte le Classi del Fondo sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

5. **Regime delle spese**

5.1 **Oneri a carico dei singoli Partecipanti**

5.1.1 Per la sottoscrizione del Fondo è possibile scegliere tra due diversi regimi commissionali:

- regime *front-load*, che prevede l'applicazione di commissioni prelevate all'atto della sottoscrizione;
- regime *back-load*, che prevede l'applicazione di commissioni all'atto del rimborso.

L'opzione tra le predette alternative è indicata sul modulo di sottoscrizione sia per

quanto concerne i versamenti in unica soluzione sia per quanto concerne i Piani di Accumulo ed è vincolante per quanto riguarda eventuali successive operazioni di passaggio tra Classi.

5.1.2 Oneri sulle sottoscrizioni effettuate mediante versamento in unica soluzione e mediante adesione a Piani di Accumulo Dinamici (PAD e PADG5)

A) "Commissione di ingresso" (regime *front-load*):

La SGR a fronte di ogni sottoscrizione ha diritto di trattenere una commissione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, nella misura pari al 4% sul versamento.

B) "Commissione di uscita" (regime *back-load*):

La SGR ha diritto di trattenere all'atto del rimborso una commissione prelevata sull'ammontare delle somme disinvestite in misura pari al:

- 4% se il rimborso è effettuato entro 1 anno dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene richiesto il rimborso;
- 3% se il rimborso è effettuato tra il primo e il secondo anno dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene richiesto il rimborso;
- 2% se il rimborso è effettuato tra il secondo e il terzo anno dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene richiesto il rimborso;
- 1% se il rimborso è effettuato tra il terzo e il quarto anno dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene richiesto il rimborso.

La SGR si riserva la facoltà di accreditare al Fondo fino al 90% della commissione d'uscita prelevata sulle somme disinvestite. Nessuna commissione di uscita è applicata trascorsi quattro anni dalla data di sottoscrizione delle quote.

Nel caso di rimborso di quote sottoscritte in tempi diversi, e quindi con date di regolamento dei corrispettivi diverse, le commissioni di rimborso si calcoleranno separatamente per ciascuna data di sottoscrizione delle quote e se il rimborso è parziale, si considereranno rimborsate le quote sottoscritte da più tempo.

5.1.3 Oneri sulle sottoscrizioni effettuate mediante operazioni di passaggio tra Classi (switch).

Le operazioni di passaggio tra Classi sono consentite esclusivamente nell'ambito dello stesso "regime commissionale" (è possibile esclusivamente il passaggio da *front-load* a *front-load* e da *back-load* a *back-load*) e ferme le condizioni di accesso alle singole Classi di cui al precedente paragrafo 3, della Parte B). Ferme restando le condizioni per accedere alla singola Classe, la SGR si attiene ai seguenti criteri: A) Nel caso in cui la sottoscrizione nella Classe di provenienza sia stata effettuata in regime di *front-load* (quindi con commissioni di ingresso) il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione di ingresso. B) Nel caso in cui la sottoscrizione nella Classe di provenienza sia stata effettuata in regime di *back-load* (quindi con commissioni di uscita) verranno applicate le commissioni di rimborso considerando, come data dalla quale far decorrere i termini per il calcolo delle commissioni di uscita per la Classe oggetto del reinvestimento, la data della sottoscrizione medesima].

5.1.4 Oneri sulle sottoscrizioni effettuate mediante adesione ai "Servizi"

"RIMBORSO PROGRAMMATO" e "SWITCH PROGRAMMATO" Per l'attivazione dei servizi di "Rimborso Programmato" e "Switch Programmato" non è previsto alcun onere aggiuntivo.

5.1.5 Spese e altri diritti fissi

La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le seguenti spese e diritti fissi:

- a) rimborsi: un diritto fisso di € 9; se il sottoscrittore ha optato per l'invio della lettera di conferma in formato elettronico viene ridotto ad € 6, ulteriormente ridotto ad € 4 se il rimborso è disposto online. Non è prevista l'applicazione del diritto fisso sulle operazioni di rimborso generate dai Servizi offerti dalla Società;
- b) emissione Certificati Fisici: un diritto fisso di € 30 da corrispondere alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, al momento della relativa richiesta per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento, la consegna di ciascun certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di pertinenza del sottoscrittore già immesse nel certificato cumulativo;
- c) spese di spedizione, postali e di corrispondenza: rimborso degli esborsi effettivamente sostenuti;
- d) pratiche di successione: un diritto fisso per ogni pratica di successione pari ad € 90;
- e) tasse e imposte: dovute ai sensi di legge;
- f) le spese connesse alle eventuali sottoscrizioni effettuate in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo;
- g) le spese effettivamente sostenute per le operazioni di addebito a mezzo SDD finanziario;
- h) le spese effettivamente addebitate dalle società convenzionate per le operazioni di addebito a mezzo carta di credito, disponibili sul sito Internet della SGR.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione", in luogo del diritto fisso indicato alla lettera a) che precede, viene applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso pari a € 10 per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra Classi.

Gli importi a) e b) nonché gli oneri relativi ai servizi, possono essere aggiornati (a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della SGR) ogni anno sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente nell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato al più prossimo intero. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR mediante avviso sul proprio sito Internet.

I soggetti incaricati del collocamento del Fondo non possono porre a carico dei sottoscrittori oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

5.2 Oneri a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) il **compenso riconosciuto alla SGR** composto da:
 - una **commissione di gestione** calcolata trimestralmente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo del periodo di riferimento. In caso di investimento in OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR (OICR collegati) dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva eventualmente percepita dal gestore degli OICR collegati (provvigione di gestione, di incentivo, ecc...). La commissione di gestione, distinta per ciascuna Classe di quote, è, su base annua, pari a: 2,25% per le Classi F1 e R1; 1,20% per la Classe F2;
 - il **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota**, calcolato trimestralmente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevato con valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento; la misura massima del compenso annuo è pari allo 0,02%, oltre le imposte applicabili di tempo in tempo vigenti;

- una **commissione di performance**, calcolata con cadenza trimestrale ("Frequenza di calcolo"), ad ogni calcolo del valore della quota (valorizzazione) ed imputata al patrimonio di ciascuna Classe del Fondo secondo i criteri di seguito indicati.

Ai fini del calcolo della commissione di *performance*, anche quando non esplicitamente indicato, vengono presi a riferimento il valore della quota, ovvero la sua variazione/incremento percentuale, al netto di tutti i costi, esclusa la commissione di *performance* stessa (il "Valore della quota"), secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il sistema di riferimento per la misurazione e l'applicazione della commissione di performance è l'**High Watermark Assoluto maggiorato in ragione del 2% annuo (*hurdle rate*)**.

La commissione di *performance* è applicata qualora il Valore della quota disponibile alla SGR in ciascuna giorno di valorizzazione (il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota in tutta la vita del Fondo ("Periodo di riferimento della performance"), maggiorato di un *hurdle rate* pari al 2% annuo.

Verificandosi la condizione di cui al periodo precedente, la commissione di *performance* è pari al 20% ("Aliquota della commissione") dell'incremento percentuale registrato dal Valore della quota rispetto al valore dell'HWM Assoluto ed è applicata all'ammontare complessivo netto del Fondo disponibile alla Società in tale data. La commissione di *performance* eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la commissione di *performance* dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza trimestrale, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo.

Ogni qualvolta sussistano le condizioni di maturazione della commissione di *performance*, il Valore unitario della quota del giorno in cui si verificano le predette condizioni costituirà il nuovo valore dell'HWM Assoluto.

In ciascun Giorno Rilevante la SGR calcola:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo Giorno, delle commissioni di gestione e di *performance* (l' "Incidenza Commissionale Trimestrale");
- la somma delle Incidenze Commissionali Trimestrali maturate dall'inizio dell'anno solare sino al Giorno Rilevante (l' "Incidenza Commissionale Complessiva").

La commissione di *performance* cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite del 10%.

- b) Il **compenso riconosciuto al depositario** pari allo 0,06% su base annua, così suddiviso:

- (i) una commissione per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa *pro tempore* vigente (commissione imponibile da IVA) pari allo 0,0228% su base annua, calcolata sul valore complessivo netto del Fondo;
- (ii) una commissione per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari (commissione imponibile IVA) pari allo 0,003% su base annua, calcolata sul valore complessivo netto del Fondo;
- (iii) una commissione per la tenuta dei conti liquidità (commissione esente da IVA) pari allo 0,0342% su base annua, calcolata sul valore complessivo netto del Fondo;

- c) le **spese di pubblicazione** del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti

dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote;

- d) le **spese degli avvisi** inerenti alla liquidazione del Fondo o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- e) le **spese per la revisione** della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- f) le **spese legali e giudiziarie** sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- g) il **contributo di vigilanza** dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- h) gli **oneri di intermediazione** inerenti alla compravendita di strumenti finanziari, di parti di OICR nonché all'investimento in depositi bancari;
- i) gli **oneri connessi alla partecipazione agli OICR** oggetto dell'investimento; in caso di investimento in OICR "collegati", sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti;
- j) gli **oneri fiscali** di pertinenza del Fondo;
- k) gli **oneri finanziari** per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, presso il depositario, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione e in ogni caso in modo che la SGR li riceva entro il termine e l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il 15° giorno successivo al giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 24:00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il 15° giorno successivo al giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. In attesa dell’investimento i corrispettivi versati rimangono depositati in apposito conto corrente acceso presso il depositario e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore. Pertanto, se in un dato trimestre in cui è prevista la valorizzazione delle quote: (i) la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo perviene alla SGR fino al 14° giorno dell’ultimo mese del trimestre considerato, il giorno di regolamento sarà il primo giorno del trimestre successivo con valore quota dell’ultimo giorno lavorativo del trimestre considerato; (ii) la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo perviene alla SGR dal 15° giorno dell’ultimo mese del trimestre considerato, il giorno di regolamento sarà il primo giorno del trimestre successivo con valore quota dell’ultimo giorno lavorativo del medesimo trimestre successivo¹.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla

¹ Tabella esemplificativa:

Trimestre di riferimento	Data di ricezione della richiesta di sottoscrizione o se successiva la data di valuta dei mezzi di pagamento)	Giorno di riferimento (15° giorno successivo)	Data di valorizzazione delle quote del Fondo (ultimo giorno lavorativo trimestre di riferimento)	Giorno di regolamento della sottoscrizione
Gennaio-Marzo	08 gennaio	23 gennaio	31 marzo	01 aprile
Gennaio-Marzo	18 gennaio	2 febbraio	31 marzo	01 aprile
Aprile-Giugno	14 giugno	29 giugno	30 giugno	01 luglio
Aprile-Giugno	16 giugno	01 luglio	30 settembre	01 ottobre
Luglio-Settembre	10 settembre	25 settembre	30 settembre	01 ottobre
Settembre-Dicembre	02 ottobre	17 ottobre	30 dicembre	01 gennaio
Settembre-Dicembre	17 dicembre	01 gennaio	31 marzo	01 aprile

liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo alla data di valorizzazione di riferimento. (Cfr. nota 1, per esemplificazione)
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
13. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a 100,00 euro per le Classi F1 e R1 e a 2 milioni di euro per la Classe F2;
 - adesione ai Piani di Accumulo di cui alla successiva Sezione I.3;
 - abbinamento al Servizio Switch Programmato, disciplinato nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7;
 - secondo la modalità "nominee" con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge:
 - se effettuata su modulo cartaceo, quando è incompleta o alterata;
 - se a distanza senza supporto cartaceo, quando i dati pervengono incompleti, incoerenti, alterati, ovvero non correttamente immessi o trasmessi nel sistema telematico precostituito dalla SGR, o in accordo con essa dal collocatore;
 - o comunque quando non è conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini,

custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.

5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "*nominee*" agisce in qualità di collocatore primario del Fondo, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:

- al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote del Fondo in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo;
- al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
 - l'invio al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione e rimborso di cui alle successive sezioni I.5 e VI. Rimborsi;
 - la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI. Rimborsi.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

- (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3, Regime delle spese) sul conto tecnico aperto dal depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi del Fondo aperto presso il depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul conto tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario - su istruzione del depositario - addebita per pari importo il conto tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi del Fondo aperto presso il depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei

sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo; ovvero
 - reinvestimento nel Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso totale o parziale di quote di altro fondo gestito dalla SGR, al netto di eventuali imposte e tasse applicabili. L'efficacia delle operazioni di reinvestimento rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro fondo gestito dalla SGR non disciplinato dal presente Regolamento è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6 del D.lgs. 58/98, ove applicabile.
7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza trimestrale, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
9. La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo

Piani di Accumulo Dinamico (PAD)

1. La sottoscrizione di quote può avvenire anche attraverso l'adesione a Piani di Accumulo Dinamici (PAD) che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo con cadenza libera a sua discrezione, senza predeterminare la durata temporale del Piano né un numero minimo o massimo di versamenti.
2. L'adesione a un Piano di Accumulo PAD si attua mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto nella precedente Sezione I.2:
 - la rata unitaria, di importo minimo pari a 50 euro;
 - l'importo del versamento iniziale.
3. Il sottoscrittore ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento versamenti di importo uguale o superiore alla rata unitaria prescelta, al lordo degli oneri previsti, e di variare in qualunque momento l'importo della rata unitaria. È altresì facoltà del sottoscrittore richiedere in qualsiasi momento disinvestimenti parziali o totali del capitale accumulato.
4. Le variazioni del PAD devono essere comunicate per iscritto e inviate alla SGR, secondo le modalità indicate nel punto 2 della Sezione I.2 (Modalità di sottoscrizione delle quote), direttamente o per il tramite del soggetto incaricato del collocamento. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dalla data di ricezione delle stesse da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
5. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento sarà inviata in occasione del primo versamento e successivamente con cadenza semestrale, solo nei semestri in cui vengono effettuati versamenti.

Piani di Accumulo Dinamici (PAD) "G5"

1. Fatta eccezione per l'operatività di cui al precedente punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, la sottoscrizione di quote può avvenire anche attraverso l'adesione a Piani di Accumulo Dinamici (PAD) "G5", che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo con cadenza libera a sua discrezione, senza predeterminare la durata temporale del Piano né un numero minimo o massimo di versamenti.
2. L'adesione a un Piano di Accumulo (PAD) "G5" si attua mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto nella precedente Sezione I.2:
 - la rata unitaria, di importo pari a 5 euro;
 - l'importo del versamento iniziale, pari almeno alla rata unitaria. La SGR si riserva la facoltà di accettare versamenti di importi inferiori a quelli sopra indicati.
3. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento versamenti di importo uguale o superiore alla rata unitaria, al lordo degli oneri previsti, salva la facoltà della SGR di cui al precedente comma 2. È altresì facoltà del sottoscrittore richiedere in qualsiasi momento disinvestimenti parziali o totali del capitale accumulato.
4. L'adesione a Piani di Accumulo PAD "G5" può essere effettuata anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto previsto alla precedente Sezione I.2, comma 6, che saranno rese operative con le modalità e le tempistiche di volta in volta indicate dalla SGR sul proprio sito Internet.
5. Le variazioni del PAD "G5" devono essere comunicate per iscritto e inviate alla SGR, secondo le modalità indicate nel punto 2 della Sezione I.2 (Modalità di sottoscrizione delle quote), direttamente o per il tramite del soggetto incaricato del collocamento. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dalla data di ricezione delle stesse da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
6. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento sarà inviata, solo in formato elettronico, in occasione del primo versamento e successivamente con cadenza semestrale, solo nei semestri in cui vengono effettuati versamenti.

I.4. Operazioni di passaggio tra Classi del Fondo

1. Contestualmente al rimborso totale o parziale di quote di una Classe del Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altre Classi del Fondo (c.d. switch), ferme restando le condizioni di accesso previste per ciascuna Classe.
2. L'operazione di passaggio fra Classi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Classi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. Le operazioni di passaggio fra Classi, verificata la disponibilità delle quote, avvengono con le seguenti modalità:
 - il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento, per tale intendendosi il giorno di valutazione che cade almeno 30 giorni dopo la ricezione della domanda da parte della SGR. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 24.;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione della Classe del Fondo prescelta dal partecipante coincide con quello di pagamento del rimborso.
5. Le operazioni di passaggio tra Classi possono trovare attuazione solo in presenza delle seguenti condizioni:
 - che le quote oggetto del trasferimento e quelle rivenienti dal rimborso siano immesse in un certificato cumulativo;
 - che i rapporti di intestazione e cointestazione siano mantenuti inalterati nel passaggio tra Classi;

- che avvengano in uniformità di tipologia di commissioni a carico del sottoscrittore;
6. Dell'avvenuta operazione la SGR (ovvero il collocatore primario, per l'operatività di cui al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote) invia al sottoscrittore una lettera di conferma.
 7. Il sottoscrittore che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo, fatta eccezione per l'operatività di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, ha la facoltà di impartire istruzioni alla SGR per realizzare operazioni di passaggio tra Classi in modo continuativo e programmato (cosiddetto "switch programmato"), indicando:
 - la data di decorrenza dello switch programmato;
 - le cadenze periodiche con cui dovranno essere effettuate le operazioni di switch (trimestrali, semestrali o annuali);
 - l'importo da disinvestire o il numero di quote. L'ammontare riveniente non potrà essere comunque inferiore ad € 100,00 tranne nel caso in cui l'operazione di switch alimenti un Piano di Accumulo con rate minime inferiori al suddetto importo;
 - la /Classe di provenienza e destinazione dello switch.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
2. Il depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Dalla data di avvio dell'operatività del Fondo fino alla prima data utile di valorizzazione successiva (fermi i termini di preavviso delle sottoscrizioni indicati al paragrafo I.1, punto 5, del presente Regolamento), la valorizzazione delle quote avverrà al valore unitario fisso pari a cinque euro. Al riguardo, si precisa che le sottoscrizioni effettuate tra la data di avvio delle stesse (01 settembre 2022) e i successivi 14 giorni (14 settembre 2022) ("Periodo di riferimento"), saranno valorizzate alla prima data di valorizzazione successiva (30 settembre 2022) a 5 euro; le sottoscrizioni delle quote del Fondo pervenute alla SGR dopo il Periodo di riferimento (dal 15 settembre 2022) saranno valorizzate al valore delle quote calcolato alla data di valorizzazione successiva (30 dicembre 2022).
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è pari a 10 euro;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di

liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo/Classe oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote del Fondo sottoscritte con le modalità indicate al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento, per tale intendendosi il giorno di valutazione che cade almeno 30 giorni dopo la ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 24:00. Pertanto, se in un dato trimestre in cui è prevista la valorizzazione delle quote: (i) la richiesta di rimborso delle quote del Fondo perviene alla SGR fino al 30° giorno antecedente al giorno di valorizzazione, il valore del rimborso sarà determinato sulla base del valore quota dell'ultimo giorno lavorativo del trimestre considerato; (ii) la richiesta di rimborso delle quote del Fondo perviene alla SGR dal 30° giorno antecedente al giorno di valorizzazione, il valore del rimborso sarà determinato sulla base del valore quota dell'ultimo giorno lavorativo del trimestre successivo².
7. Quando nel giorno di riferimento non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:

² Tabella esemplificativa:

Trimestre di riferimento	Data di ricezione della richiesta di rimborso	Giorno di riferimento <i>(il giorno di valutazione che cade almeno nei 30 giorni successivi alla richiesta)</i>	Data di valorizzazione delle quote del Fondo <i>(ultimo giorno lavorativo trimestre di riferimento)</i>
Gennaio-Marzo	08 gennaio	7 febbraio	31 marzo
Aprile-Giugno	31 maggio	30 giugno	30 giugno
Luglio-Settembre	25 agosto	24 settembre	30 settembre
Luglio-Settembre	10 settembre	10 ottobre	30 dicembre
Settembre-Dicembre	02 ottobre	02 novembre	30 dicembre

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; se tale giorno non è un giorno di valutazione per il Fondo, si procederà ad un calcolo straordinario della quota; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 45° giorno successivo al giorno di valorizzazione che sarebbe stato applicabile alla richiesta di rimborso qualora la SGR non si fosse avvalsa della facoltà di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie³. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

9. La SGR provvede, tramite il depositario, direttamente al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di valorizzazione del rimborso, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede – sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta – al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.
10. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
12. Qualora, a fronte di una richiesta di rimborso, il Partecipante rimanga titolare di una frazione di quota e/o di un controvalore pari o inferiore a 10 euro, la SGR si riserva la facoltà di rimborsare anche la frazione o l'importo residuo e, pertanto, la totalità delle quote detenute dal Partecipante.

³ Tabella esemplificativa:

Trimestre di riferimento	Data di ricezione della richiesta di rimborso	Modalità ordinarie		Modalità diverse da quelle ordinarie
		Giorno di riferimento <i>(il giorno di valutazione che cade almeno nei 30 giorni successivi alla richiesta)</i>	Data di valorizzazione delle quote del Fondo <i>(ultimo giorno lavorativo trimestre di riferimento)</i>	Data di determinazione del valore del rimborso <i>(massimo entro i successivi 45 giorni)</i>
Gennaio-Marzo	08 gennaio	7 febbraio	31 marzo	15 maggio
Aprile-Giugno	31 maggio	30 giugno	30 giugno	14 agosto
Luglio-Settembre	25 agosto	24 settembre	30 settembre	14 novembre
Luglio-Settembre	10 settembre	10 ottobre	30 dicembre	14 febbraio
Settembre-Dicembre	02 ottobre	02 novembre	30 dicembre	14 febbraio

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - bonifico bancario
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto, ovvero
 - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto I.2.6. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda quale mezzo di pagamento l'assegno circolare (mezzo di pagamento non consentito nell'ambito dell'operatività di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote), la spedizione avverrà a suo rischio e spese trattenute direttamente dal depositario.
2. Fatta eccezione per l'operatività di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il partecipante - che abbia chiesto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo - può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella trimestrale;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100 euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo.

Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità

liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.